

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

(Omissis) (...)

ART. 12

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

(Omissis) (...)

39. Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il Sindaco. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

* Comma inserito dall'art. 10, c. 46, della l.r. 9.8.2018, n. 20 e modificato dall'art. 31, c. 1, lett. a), della l.r. 8.7.2019, n. 9

39 bis. Nei Comuni il sindaco può nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto. La nomina è condizionata all'adozione, da parte della Giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli assessori comunali, rispetto alla spesa sostenibile per l'indennità base di funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal comma 39 o dallo statuto comunale. Le indennità degli assessori sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai valori spettanti, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.*

† Comma aggiunto da art. 31, c. 1, lett. b), della l.r. 9/2019

39 ter. È consentito inoltre derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.†

(Omissis) (...)